



COMUNE DI MASSAROSA
(Provincia di Lucca)

**REGOLAMENTO PER LA
DISCIPLINA DEI CONTRATTI**

Approvato con deliberazione C.C. n° 90 del 28/10/2009
Modificato con deliberazione C.C. n° 82 del 29/09/2012
Modificato con deliberazione C.C. n° 94 del 27/10/2014
Modificato con deliberazione C.C. n° 16 del 07/03/2016



ALLEGATO
ALLA DELIBERAZIONE
N° 16 ANNO 2016

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Paola Maria La Franca

**REGOLAMENTO
PER LA
DISCIPLINA
DEI
CONTRATTI**

INDICE

TITOLO I

Articolo 1

Articolo 2

DISPOSIZIONI GENERALI

Oggetto del regolamento

Interpretazione del regolamento

TITOLO II

CAPO I

Articolo 3

NORME COMUNI A TUTTI I CONTRATTI

La fase precontrattuale

Determinazione a contrattare

CAPO II

SEZIONE I

Articolo 4

Articolo 5

Articolo 6

La scelta del contraente

Disposizioni generali

Modi di scelta del contraente

Pubblicità dei bandi e degli avvisi di gara e cauzione provvisoria

Termini per le procedure di gara

SEZIONE II

Articolo 7

Articolo 8

Articolo 9

Articolo 10

Articolo 11

Articolo 12

Articolo 13

Articolo 14

Procedura aperta e procedura ristretta

Procedura aperta

Procedura ristretta

Commissione di gara per procedure aperte, ristrette o negoziate da affidare con il criterio del prezzo più basso

Commissione giudicatrice per procedure da affidare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa

Commissione giudicatrice del concorso di idee e concorso di progettazione

Criteri di aggiudicazione e offerte anomale

Adempimenti della commissione per l'espletamento delle procedure di gara

Aggiudicazione definitiva di procedura aperta e di procedura ristretta

SEZIONE III

Articolo 15

Procedura negoziata

Procedura negoziata

CAPO III

SEZIONE I

Articolo 16

Articolo 17

Articolo 18

Articolo 19

Stipulazione e rogito

Atti preliminari alla stipulazione

Atti preliminari alla stipulazione

Documentazione antimafia

Cauzione definitiva

Deposito per spese contrattuali

SEZIONE II

Articolo 20

Articolo 21

Articolo 22

Articolo 23

Stipulazione del contratto

Stipulazione del contratto

Cessione del contratto

Durata del contratto

Domicilio del contraente

SEZIONE III

Articolo 24

Articolo 25

Articolo 26

Rogito del contratto

Ufficiale rogante

Disposizioni in merito al contenuto ed agli allegati del contratto

Adempimenti fiscali

CAPO IV

SEZIONE I

Efficacia ed esecuzione dei contratti

Efficacia del contratto

Articolo 27

Efficacia del contratto

SEZIONE II

Esecuzione del contratto

Articolo 28

Modalità di pagamento del prezzo del contratto

Articolo 29

Cessione di credito e procura

Articolo 30

Revisione dei prezzi

Articolo 31

Vigilanza e collaudo

Articolo 32

Decisione delle controversie

TITOLO III

I CONTRATTI

CAPO I

Compravendita

Articolo 33

Alienazione e acquisto di beni

Articolo 34

Ipotesi particolari di alienazione di immobili a trattativa privata

Articolo 34bis

Trattativa privata diretta

Articolo 35

Beni vincolati

Articolo 36

Vendita di beni soggetti a diritto di prelazione

Articolo 37

Prezzo della compravendita

Articolo 38

Forme di pubblicità

CAPO II

Dismissione ed alienazione partecipazioni societarie

Articolo 39

Avvio procedura di dismissione/alienazione di partecipazioni societarie

Articolo 40

Quantificazione del valore delle quote sociali ed esercizio del diritto di prelazione da parte degli altri soci

Articolo 41

Dismissione ed alienazione di partecipazioni societarie non quotate aventi esclusivo contenuto finanziario. Avviso informativo circostanziato

Articolo 42

Dismissione ed alienazione di partecipazioni societarie non quotate che espletano servizi strumentali per l'Ente.

CAPO III

Permuta

Articolo 43

Permuta

CAPO IV

Donazione

Articolo 44

Donazione

CAPO V

Locazione ed affitto

Articolo 45

Durata e condizioni della locazione e dell'affitto

Articolo 46

Elenco dei beni locati o affittati

Articolo 47

Modalità per la determinazione del canone

Articolo 48

Locazione di immobili urbani

CAPO VI

Comodato

Articolo 49

Contratto di comodato

CAPO VII

Assicurazione

Articolo 50

Assicurazioni obbligatorie

CAPO VIII

Transazione

Articolo 51

Limiti alla transazione

CAPO IX

Contratto d'opera

SEZIONE I

Disposizioni generali

Articolo 52

Modalità di scelta del prestatore d'opera professionale

SEZIONE II

Articolo 53

Articolo 54

Contratto di prestazione d'opera professionale

Clausole necessarie del contratto d'opera

Clausole necessarie del contratto di prestazione d'opera professionale

CAPO X

Articolo 55

Appalti

Principi generali

TITOLO IV

CAPO I

Articolo 56

CONCESSIONE DI COSTRUZIONE E GESTIONE DI OPERE E DI SERVIZI PUBBLICI

Concessione di costruzione e gestione di lavori pubblici

Concessione di costruzione e gestione.

CAPO II

Articolo 57

Articolo 58

Concessione di servizi pubblici

Concessione di servizi pubblici

Contenuti della convenzione

TITOLO V

Articolo 59

Articolo 60

Articolo 61

Articolo 62

Articolo 63

Articolo 64

Articolo 65

Articolo 66

SPESE IN ECONOMIA

Forniture e servizi in economia

Lavori in economia

Modalità di esecuzione

Amministrazione diretta

Cottimo fiduciario

Vigilanza e collaudo

Acquisti economali

Ordinazioni mediante buoni d'ordine

TITOLO VI

Articolo 67

Articolo 68

Articolo 69

Articolo 70

Articolo 71

Articolo 72

Articolo 73

ALBO DEI SOGGETTI DI FIDUCIA DELL'AMMINISTRAZIONE

Istituzione degli Albi

Formazione e tenuta degli Albi

Requisiti per l'iscrizione e la permanenza degli Albi.

Adempimenti d'ufficio.

Cancellazione dagli Albi.

Procedura di cancellazione dagli Albi.

Utilizzazione degli Albi.

TITOLO VII

Articolo 74

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Abrogazioni

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1
Oggetto del regolamento

1. Nel rispetto dei principi fissati dalla normativa comunitaria, dalle leggi e dallo Statuto, il presente regolamento disciplina l'attività contrattuale posta in essere dal Comune per il perseguimento dei suoi fini istituzionali.
2. L'attività contrattuale del Comune si ispira ai criteri di economicità, imparzialità, efficacia, semplificazione, trasparenza e pubblicità, ed è svolta nei limiti della programmazione di bilancio.
3. Sono esclusi dall'applicazione del presente regolamento:
 - le convenzioni e gli accordi di programma di cui agli articoli 30 e 34 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
 - gli accordi di cui agli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
4. Gli importi indicati nel presente regolamento sono considerati al netto delle imposte.

Articolo 2
Interpretazione del regolamento

1. Il presente regolamento è interpretato secondo le regole generali sull'interpretazione delle norme.
2. L'interpretazione autentica di una norma del presente regolamento avviene mediante una nuova norma regolamentare, approvata dal consiglio comunale, con la stessa modalità di approvazione del presente regolamento.
3. Sono fatte salve e direttamente applicabili tutte le disposizioni di legge vigenti, comunitarie, nazionali e regionali, con particolare riferimento a quelle in materia di contratti pubblici. In detto ambito le norme del presente regolamento si applicano in via sussidiaria e integrativa, in quanto non contrastanti.

TITOLO II
NORME COMUNI A TUTTI I CONTRATTI

CAPO I
La fase precontrattuale

Articolo 3
Determinazione a contrattare

1. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione adottata dall'organo competente sulla base di preventive indagini e ricerche atte ad acquisire tutto quanto utile per stabilire i termini della gara e del contratto, indicante:
 - a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
 - b) l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali del contratto;
 - c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

d) l'ammontare della spesa e il relativo finanziamento.

CAPO II **La scelta del contraente**

SEZIONE I **Disposizioni generali**

Articolo 4 **Modi di scelta del contraente**

1. Le modalità di scelta del contraente sono, di regola, la procedura aperta e la procedura ristretta.
2. È consentito il ricorso alla procedura negoziata nei casi e con le modalità previste dalla legislazione statale e comunitaria nelle specifiche materie, e dalle norme del presente regolamento.
3. È consentito procedere mediante cottimo fiduciario per i lavori, i servizi e le forniture da eseguirsi in economia, previsti dal Titolo V.
4. Per effettuare un sondaggio di elaborati intellettuali può essere bandito un concorso di idee.

Articolo 5 **Pubblicità dei bandi e degli avvisi di gara e cauzione provvisoria.**

1. Nei casi in cui la normativa vigente non prevede le modalità di pubblicazione, la pubblicazione dei bandi e degli avvisi di gara è effettuata mediante affissione all'Albo pretorio e pubblicazione sul sito Internet del Comune, nonché con le altre modalità indicate, in relazione all'oggetto ed all'entità del contratto, nella determinazione a contrattare.
2. Le offerte da presentare sono corredate da cauzione pari al 2% dell'importo a base d'asta, da prestare con le modalità consentite dalla vigente normativa. Nel caso di lavori, forniture e servizi in economia di valore inferiore o uguale a 40.000,00 € è facoltà dell'Amministrazione richiedere la suddetta cauzione provvisoria.
3. La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari è restituita entro trenta giorni dall'aggiudicazione.

Articolo 6 **Termini per le procedure di gara**

1. I termini massimi per la ricezione delle domande di partecipazione e per la ricezione delle offerte sono disciplinati dalla legge.
2. Nelle procedure negoziate, con o senza bando, ove sussistano specifiche ragioni d'urgenza, i termini di cui al comma 1 sono stabiliti dal bando o nella lettera d'invito. Le ragioni d'urgenza sono indicate nella determinazione a contrarre.

SEZIONE II **Procedura aperta e procedura ristretta**

Articolo 7

Procedura aperta

1. Per procedura aperta si intende la gara in cui ogni impresa interessata può presentare offerta.
2. Le modalità di esecuzione della procedura aperta sono disciplinate dalle vigenti disposizioni in materia di contratti pubblici, fatti salvi gli adattamenti previsti dalle norme del presente regolamento.

Articolo 8

Procedura ristretta

1. Per procedura ristretta si intende la gara cui partecipano soltanto le imprese invitate dal Comune.
2. Per i metodi con cui tenere la procedura ristretta, si applicano le disposizioni vigenti in materia di contratti pubblici, fatti salvi gli adattamenti previsti dalle norme del presente regolamento.
3. Nel caso di difformità fra le previsioni dell'avviso di gara e quelle della lettera di invito, prevalgono le previsioni della lettera di invito.

Articolo 9

Commissione di gara per procedure aperte o ristrette o negoziate da affidare con il criterio del prezzo più basso

1. Le sedute pubbliche delle procedure aperte, ristrette o negoziate da affidare con il criterio del prezzo più basso sono presiedute dal Segretario Generale, il quale si avvale di due dipendenti in qualità di testimoni.
2. Le sedute pubbliche sono aperte agli offerenti o ai loro delegati
3. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente designato dal presidente della Commissione.
4. Per procedure di acquisto svolte sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), la valutazione delle offerte, in caso di Richiesta di Offerta (RDO) da affidare con il criterio del prezzo più basso, è effettuata direttamente dal Punto Ordinante(P.O).

Articolo 10

Commissione giudicatrice per procedure da affidare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa

1. Se l'aggiudicazione o l'affidamento avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, le operazioni di valutazione delle offerte sono demandate ad una commissione giudicatrice, nominata con atto del Segretario Generale, dopo la scadenza del termine assegnato ai concorrenti per la presentazione delle offerte. Tale commissione è composta da un numero dispari di componenti, non superiore a cinque, esperti nella specifica materia cui si riferisce l'oggetto del contratto, ed è presieduta dal Segretario Generale.
2. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente designato dal presidente della commissione.
3. In caso di accertata carenza in organico di adeguate professionalità, esaurientemente motivata sulla base di circostanze oggettive e comprovate, i commissari diversi dal presidente sono scelti tra dirigenti e funzionari di altre amministrazioni aggiudicatrici, ovvero con criteri di rotazione in conformità a quanto stabiliti dall'art.84, comma 8, D.Lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti) tra le categorie ivi indicate.

4. I commissari diversi dal presidente non devono aver svolto né possono svolgere alcuna altra funzione od incarico tecnico – amministrativo relativo all'oggetto della procedura e non possono far parte di organismi che abbiano funzioni di vigilanza o di controllo rispetto alle procedure medesime.
5. Ulteriori cause ostative alla nomina a commissario sono disciplinate dall'art. 84 del Codice di contratti.
6. Non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, ai sensi dell'art. 1, comma 46, della Legge n. 190/2012.
7. I commissari devono dichiarare, prima dell'inizio dei lavori, di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla legge, e in particolare dichiarano l'inesistenza di relazioni di parentela o affinità con i rappresentanti delle imprese partecipanti ai sensi dell'art.1, comma 9 – lettera e) della legge 190/2012.
8. Nel caso di assenza, impedimento od incompatibilità dei componenti della commissione diversi dal presidente, le funzioni corrispondenti sono svolte da altri dipendenti appartenenti allo stesso servizio di categoria immediatamente inferiore, o, in mancanza, dal Responsabile di altro servizio, designati dal presidente al momento dell'insediamento della commissione.
9. Nel caso di gare eseguite in forma associata con altri enti, la commissione può essere integrata con il componente competente, designato da ciascuno dei soggetti giuridici partecipanti.
10. La commissione giudicatrice è un organo collegiale perfetto che opera solo in presenza di tutti i componenti, tranne che per attività meramente istruttorie e preparatorie.
11. In caso di dissenso in merito ai provvedimenti da adottare, le decisioni della commissione sono assunte a maggioranza di voti.
12. Ai componenti della commissione giudicatrice, che non siano dipendenti del Comune, può essere riconosciuto per la partecipazione ai lavori un compenso il cui ammontare è indicato nella determinazione di nomina, tenuto conto delle competenze professionali e del valore e complessità della procedura.
13. Le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro economico del progetto tra le somme a disposizione dell'Amministrazione.

Articolo 11

Commissione giudicatrice del concorso di idee e concorso di progettazione

1. Per la composizione ed il funzionamento della commissione giudicatrice del concorso di idee e per il concorso di progettazione si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per la commissione per gare ad offerte economicamente più vantaggiose.

Articolo 12

Criteri di aggiudicazione e offerte anomale

1. Nei contratti pubblici la migliore offerta è selezionata con i seguenti criteri:

- a) prezzo più basso per i contratti dai quali deriva una spesa;
 - b) prezzo più alto per i contratti dai quali deriva un'entrata;
 - c) offerta economicamente più vantaggiosa.
2. Con la determinazione a contrattare viene scelto, tra i criteri di cui al comma 1, quello più adeguato in relazione alle caratteristiche dell'oggetto del contratto.
 3. Per la disciplina dei criteri di aggiudicazione si fa rinvio alle disposizioni di legge vigenti.
 4. L'Amministrazione ha facoltà di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anomala.

Articolo 13

Adempimenti della commissione per l'espletamento delle procedure di gara

1. La commissione ha la responsabilità della procedura della gara che deve essere esperita nel giorno, luogo ed ora indicati nel bando di gara o nella lettera di invito. Le sedute della commissione possono essere sospese od aggiornate ad altra ora o giorno successivo.
2. La commissione, dopo aver accertato l'avvenuto adempimento delle formalità preliminari alla gara, procede all'apertura dei plichi contenenti le offerte, all'individuazione dei risultati dell'esperimento della gara e, successivamente, alla formalizzazione dell'aggiudicazione provvisoria.
3. In apposito processo verbale sono riportate le operazioni compiute dalla commissione e le informazioni previste dalla legge. Il verbale è sottoscritto da tutti i componenti e dal segretario della commissione. Nel verbale di gara sono inserite, se richieste, le dichiarazioni o le contestazioni formulate dai soggetti interessati validamente partecipanti alle procedure di gara.
4. Il verbale di gara è trasmesso dall'ufficio gare al responsabile del servizio interessato per i provvedimenti di cui all'articolo 14.
5. Nei casi in cui il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la commissione valuta le offerte tecniche e procede all'assegnazione dei relativi punteggi secondo i criteri indicati nel bando in una o più sedute riservate. Successivamente, in seduta pubblica, dà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, procede all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche e determina l'offerta economicamente più vantaggiosa applicando i criteri indicati nel bando.

Articolo 14

Aggiudicazione definitiva di procedura aperta e di procedura ristretta

1. L'aggiudicazione provvisoria diventa definitiva con l'assunzione di apposita determinazione di approvazione da parte del responsabile del servizio interessato.
2. Per la disciplina del procedimento in esame si fa rinvio alle disposizioni di legge vigenti.

SEZIONE III

Procedura negoziata

Articolo 15
Procedura negoziata

1. Nei casi ed alle condizioni specifiche espressamente previste dalla legge, i contratti possono essere affidati mediante una procedura negoziata, con o senza pubblicazione di bando di gara.
2. All'espletamento della gara ufficiosa provvede apposita commissione presieduta dal Dirigente dell'Ufficio gare e composta dal responsabile dell'ufficio gare e dal responsabile unico del procedimento relativo all'appalto in questione; le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte da un dipendente designato dal presidente al momento dell'insediamento della commissione stessa.
3. Nel caso di assenza, impedimento od incompatibilità dei componenti della commissione diversi dal presidente, le funzioni corrispondenti sono svolte da altri dipendenti appartenenti allo stesso servizio di categoria immediatamente inferiore, o, in mancanza, da dipendenti di altro servizio, designati dal presidente al momento dell'insediamento della commissione.

CAPO III
Stipulazione e rogito
SEZIONE I
Atti preliminari alla stipulazione

Articolo 16
Atti preliminari alla stipulazione

1. Prima di procedere alla stipulazione del contratto, è accertato:
 - a) che sia stata acquisita, ove prescritta dalla vigente legislazione, la certificazione antimafia di cui all'articolo 17;
 - b) che sia stata costituita la cauzione definitiva secondo le modalità di cui all'articolo 18;
 - c) che siano state depositate le spese contrattuali di cui all'articolo 19;
 - d) se trattasi di lavori pubblici, che sia stato sottoscritto il verbale di cui all'articolo 71, comma 3, del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554;
 - e) che siano stati comunque effettuati gli adempimenti richiesti per i singoli tipi di contratto dalla legge e dal presente regolamento.

Articolo 17
Documentazione antimafia

1. Nei casi previsti dalle leggi vigenti nella materia, prima della stipulazione dei contratti, sia in forma pubblica che privata, devono essere effettuati gli adempimenti necessari agli effetti della legislazione cosiddetta "antimafia".

Articolo 18
Cauzione definitiva

1. Salvo quanto previsto al Titolo III per particolari tipi di contratti, nei contratti stipulati nell'interesse del Comune è presentata, qualora non diversamente disposto dalla legge, idonea cauzione, in misura non inferiore al dieci per cento dell'importo dedotto in contratto, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto, del risarcimento dei danni derivati al Comune dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché del rimborso delle somme eventualmente

pagate in più rispetto al credito dell'altro contraente, fatta salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

2. La cauzione definitiva può essere prestata in uno dei seguenti modi:
 - a) in denaro contante o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al corso del giorno di deposito o al valore di borsa, in casi speciali e per contratti a lunga scadenza, in beni stabili in prima ipoteca;
 - b) mediante fidejussione bancaria;
 - c) mediante polizza assicurativa, rilasciata da una società di assicurazione autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni, o da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
3. Nel caso di lavori, forniture e servizi in economia di valore inferiore o uguale a 40.000,00 € è facoltà dell'Amministrazione richiedere la suddetta cauzione definitiva.
4. Salvo quanto diversamente disposto dalla legge per particolari tipi di contratti, lo svincolo della cauzione è autorizzato, su istanza del contraente, dal responsabile del servizio interessato al contratto; valutato il regolare adempimento delle obbligazioni contrattuali.

Articolo 19

Deposito per spese contrattuali

1. Le spese inerenti ai contratti sono a carico dell'altro contraente, salvo quanto previsto dal comma 2 e salvo che la legge non disponga diversamente.
2. Il Comune può assumere a proprio carico in tutto o in parte le spese contrattuali:
 - a) quando trattasi di acquisire beni immobili;
 - b) quando l'altro contraente è una pubblica Amministrazione;
 - c) in caso di comodato di beni concessi ad Associazioni iscritte all'albo comunale delle Associazioni che il Comune promuove e sostiene
3. Il deposito delle spese contrattuali, che deve comprendere le spese di copia e bollo, dei diritti di segreteria, per gli adempimenti fiscali di registrazione, di trascrizione e voltura, deve essere effettuato dalla parte contraente prima della stipulazione del contratto.
4. I diritti di segreteria vengono applicati ai contratti stipulati sia in forma pubblica che per scrittura privata autenticata. Per i contratti di durata pluriennale l'ammontare dei diritti di segreteria deve commisurarsi sull'ammontare complessivo dei contratti stessi.
5. Il Segretario comunale o chi legalmente lo sostituisce, partecipa ad una quota dei proventi dei diritti di segreteria, secondo le norme stabilite dalla legge.
6. Per le spese contrattuali è compilata la relativa distinta, che è consegnata in copia all'altro contraente.

SEZIONE II

Stipulazione del contratto

Articolo 20

Stipulazione del contratto

1. La stipulazione del contratto avviene, di norma, in forma pubblica amministrativa. In particolare essa è obbligatoria quando la scelta del contraente è avvenuta con i sistemi della procedura aperta o ristretta.
2. I contratti conseguenti a procedura negoziata o conclusi a seguito di cottimo fiduciario possono stipularsi:
 - a) per mezzo di scrittura privata firmata dall'offerente e dal funzionario rappresentante il Comune (qualora il valore del contratto sia superiore ad € 40.000,00 o lo richieda la particolare complessità delle pattuizioni);
 - b) per mezzo di obbligazione sottoscritta da chi presenta l'offerta;
 - c) per mezzo di obbligazione stesa in calce al capitolato;
 - d) per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, quando sono conclusi con ditte commerciali.
3. Nei casi previsti dal comma precedente il contratto è concluso in forma pubblica amministrativa ove tale forma sia suggerita dalla complessità delle clausole, o quando il contratto ha un valore pari o superiore a € 50.000, o quando occorra conferire ad esso il crisma della pubblicità o autenticità.
4. In ogni caso è obbligatoria ed è richiesta a pena di nullità la forma scritta. Conseguentemente non può essere attribuito alcun rilievo giuridico ad atti impliciti, quali l'esecuzione spontanea da parte del fornitore.
5. I termini entro i quali deve avvenire la stipulazione del contratto sono stabiliti in conformità alla legge.

Articolo 21

Cessione del contratto

1. Salvo i casi in cui le norme vigenti ne fanno espresso divieto in relazione a specifici tipi di contratto, la cessione del contratto deve essere preventivamente autorizzata dal Comune, con provvedimento da adottarsi da parte dello stesso organo che ha adottato la determinazione a contrattare.

Articolo 22

Durata del contratto

1. I contratti hanno termini certi e incondizionati di scadenza e durata massima non superiore, per le spese ordinarie, a nove anni computando a tal fine anche l'eventuale intervenuto rinnovo del contratto originariamente stipulato: non possono essere stipulati con onere continuativo per il Comune. E' nulla, pertanto, la clausola che dispone la rinnovazione tacita del contratto.
2. In caso di contratti ad esecuzione continuativa si fa riferimento alle disposizioni di legge per i singoli tipi di contratto

Articolo 23

Domicilio del contraente

1. L'altra parte contraente deve eleggere domicilio, per tutti gli effetti del contratto, in Massarosa presso la sede del Comune, lo studio di un professionista, o gli uffici di società legalmente riconosciuta.
2. Tutte le intimazioni, le assegnazioni dei termini ed ogni altra notificazione dipendente dal contratto, possono essere fatte alla persona del contraente al domicilio eletto. Eventuali modifiche del domicilio, da eleggersi

all'interno del Comune di Massarosa, avranno effetto solo dopo la notifica all'Amministrazione.

3. Mancando l'ufficio, la persona o la ditta presso cui fu eletto il domicilio e fino a che il contraente non abbia notificato al Comune la nuova elezione di domicilio, la consegna degli atti di cui al comma 2 può essere fatta al Sindaco del luogo del domicilio eletto o di chi ne fa le veci.
4. Le comunicazioni, le notificazioni, le intimazioni saranno effettuate a mezzo di messo o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento, salvo i casi in cui la legge prevede la notificazione per ufficiale giudiziario.

SEZIONE III

Rogito del contratto

Articolo 24

Ufficiale rogante

1. I contratti sono rogati, di norma, dal segretario comunale, o da chi lo sostituisce legalmente.
2. I contratti possono essere stipulati per mano di notaio:
 - a) nei casi in cui la legge espressamente lo preveda;
 - b) quando sia motivatamente previsto dal provvedimento a contrattare;
 - c) su richiesta dell'altra parte contraente, quando le spese gravino su di essa.
3. Il rogito avviene con l'osservanza della legge in materia di atti notarili, in quanto applicabili.
4. Il segretario comunale deve custodire i contratti in fascicoli e tenerne il repertorio, da assoggettare a vidimazioni iniziali e periodiche come previsto dalla legge.
5. Il segretario comunale rilascia le copie dei contratti alle parti che ne facciano richiesta.

Articolo 25

Disposizioni in merito al contenuto ed agli allegati del contratto

1. Al contratto sono allegati i documenti ritenuti necessari in relazione all'oggetto del contratto. Nel caso di richiamo a deliberazioni, elaborati grafici o capitolati in vigore è sufficiente, se le parti lo consentono, farne menzione senza allegarli, in quanto sottoscritti dalle parti per integrale accettazione, si intendono parte integrante del contratto stesso anche se materialmente non allegati e vengono depositati agli atti del servizio interessato.
2. È sempre possibile inserire nel contratto quelle integrazioni necessarie alla migliore interpretazione ed esecuzione del medesimo.
3. I contratti contengono l'indicazione delle persone legalmente autorizzate a riscuotere e quietanzare.

Articolo 26

Adempimenti fiscali

1. Il segretario comunale, o chi lo sostituisce legalmente, è responsabile di ogni formalità fiscale prescritta dalla legge per gli atti pubblici.

CAPO IV

Efficacia ed esecuzione dei contratti

SEZIONE I Esecuzione ed efficacia del contratto

Articolo 27 Efficacia del contratto

1. Il contratto acquista efficacia ed è eseguibile ad ogni effetto dalla data della stipulazione, nel presupposto che si sia ottemperato ai prescritti adempimenti di legge.
2. Quando sussistano ragioni di urgenza, debitamente comprovate, il responsabile unico del procedimento dopo che l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace, può disporre l'avvio anticipato dell'esecuzione del contratto, sotto riserva di verifica della sussistenza di tutte le condizioni per la stipulazione. In tal caso all'aggiudicatario, pur in pendenza del perfezionamento formale del contratto, competono tutte le spettanze pattuite in relazione alla prestazione svolta.
3. Qualora ricorrano circostanze di somma urgenza e sia richiesta quindi l'immediata esecuzione di prestazioni da parte di terzi, senza possibilità di adozione di altre misure cautelari comunque idonee ad evitare situazioni di pericolo, il Responsabile competente può ordinare tali prestazioni in deroga alle norme del presente Regolamento e nei limiti di quanto necessario a ripristinare le condizioni di sicurezza. La somma urgenza corredata dalla perizia giustificativa della spesa e dall'accertamento delle risorse atte a fronteggiarla è sottoposta ad approvazione della Giunta Comunale entro il termine di cui all'art. 191, 3° comma del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 ed è assoggettata a stipula contrattuale.

SEZIONE II Esecuzione del contratto

Articolo 28 Modalità di pagamento del prezzo del contratto

1. Nei contratti per lavori, forniture, servizi e trasporti, il Comune non può assumere l'obbligo di fare pagamenti in acconto, se non in ragione dell'opera prestata o della materia fornita.
2. Salvo quanto previsto dalle norme del presente regolamento per i vari tipi di contratto, nel contratto stesso può prevedersi che al pagamento del prezzo si faccia luogo in un'unica soluzione dopo il collaudo o, comunque, dopo l'adempimento della prestazione, oppure a rate in ragione dell'avanzamento dell'adempimento della prestazione.

Articolo 29 Cessione di credito e procura

1. Ove non sia diversamente disposto da specifiche norme in ordine a singoli tipi di contratto, è vietata qualunque cessione di credito che il contraente vanta nei confronti del Comune e qualunque procura al relativo incasso che non siano riconosciute dal Comune.
2. Ai fini del riconoscimento di cui al comma 1, la cessione o la procura deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve

- essere notificata al Comune.
3. Si prescinde dall'atto pubblico o scrittura privata autenticata di cui al comma 2, nei casi in cui l'importo della cessione sia inferiore a 10.000 euro, e il cessionario sia un Istituto di credito o intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto dei crediti di impresa. In questa ipotesi è sufficiente che la comunicazione dell'Istituto di credito sia notificata al Comune per il riconoscimento di cui al comma 1.
 4. La notifica dell'atto di cessione di credito o della procura è priva di ogni effetto riguardo agli ordini di incasso già emessi.

Articolo 30

Revisione e adeguamento dei prezzi

1. I casi in cui è ammessa la revisione e l'adeguamento dei prezzi, i limiti e le modalità per la sua concessione sono disciplinati dalle norme previste dal Titolo III per i vari tipi di contratti e dalle disposizioni legislative vigenti nella materia.

Articolo 31

Vigilanza e collaudo

1. Salvo quanto previsto nelle norme del presente regolamento per alcuni tipi di contratto, il soggetto incaricato delle funzioni di vigilanza deve adottare le cautele di assistenza e vigilanza necessarie ad assicurare la buona esecuzione della prestazione oggetto del contratto.
2. L'incaricato della vigilanza sull'esecuzione del contratto informa tempestivamente il competente responsabile del servizio dei ritardi nella esecuzione della prestazione e su quant'altro possa influire sulla esecuzione della prestazione stessa.
3. Il soggetto incaricato della vigilanza sull'esecuzione del contratto non può fare aggiunte né altre variazioni ai contratti stipulati senza l'autorizzazione dell'organo competente.
4. Salvo quanto previsto dalle norme del presente regolamento per alcuni tipi di contratti, le prestazioni oggetto dei contratti sono soggetti a collaudo.
5. In mancanza di dipendenti dell'Ente esperti nelle materie oggetto del contratto o negli altri casi di necessità, da esplicitare nella determina a contrattare, può essere previsto che al collaudo si provveda con incarico a soggetti esterni, in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente.

Articolo 32

Decisione delle controversie

1. Ogni qual volta sia previsto che le controversie nascenti dal contratto debbano essere definite da un collegio di arbitri, questo, ove non diversamente disposto dalla normativa vigente o dal presente regolamento relativamente a singoli tipi di contratto, opera secondo diritto e non quale amichevole compositore.

TITOLO III I CONTRATTI

CAPO I Compravendita

Articolo 33 Alienazione e acquisto di beni

1. Le alienazioni di beni immobili avvengono, di regola, a seguito di pubblico incanto (o procedura aperta) con uno dei criteri previsti dalla normativa che disciplina la contabilità dello Stato. Il ricorso alla trattativa privata (o procedura negoziata) è consentito, in conformità alla normativa vigente, quando si verificano circostanze eccezionali che devono essere adeguatamente motivate.
2. Il Comune può acquisire al proprio patrimonio qualsiasi bene immobile che possa essere utilmente adibito a fini pubblici o che possa essere utilizzato in via strumentale per il pubblico interesse.
3. La disposizione di cui al comma 1 trova applicazione anche per l'alienazione di beni mobili registrati e non, divenuti non più idonei all'uso.
4. I beni mobili, di cui al comma 3, possono essere ceduti, a titolo gratuito, ad istituzioni scolastiche, ad associazioni o ad altri enti senza fini di lucro che ne facciano richiesta in seguito a pubblicazione di apposito avviso entro il 31 gennaio di ogni anno, se la gara ad evidenza pubblica è andata deserta o vi sono fondate ragioni per ritenere che vada deserta, nonché nei casi di cui all'articolo 40.
5. Il valore dei beni e delle apparecchiature di natura informatica, anche destinati al funzionamento dei sistemi informativi complessi, s'intende ammortizzato nel termine massimo di cinque anni dall'acquisto. Trascorso il termine di ammortamento, il valore d'inventario s'intende azzerato, anche se i beni stessi risultino ancora suscettibili di valutazione.
6. In caso di vendita di beni da rottamare o eliminare, il Comune richiede all'assegnatario l'impegno a rispettare le disposizioni sullo smaltimento dei rifiuti previste dalla normativa di settore in vigore nel tempo.
7. L'alienazione o l'acquisizione dei beni di cui al presente articolo comporta l'aggiornamento del relativo inventario da effettuarsi con modalità operative fissate dal responsabile del servizio di riferimento.

Articolo 34 Ipotesi particolari di alienazione di immobili a trattativa privata

1. Il ricorso alla trattativa privata o procedura negoziata è consentito, oltre che nei casi previsti dalla normativa vigente, anche per beni disponibili alla vendita il cui valore di stima non ecceda la somma di 50.000 euro, qualora per ragioni o circostanze speciali l'amministrazione lo ritenga opportuno e conveniente. In tal caso sono pubblicati sul sito internet del Comune nella sezione "Bandi di gara e contratti" di "Amministrazione Trasparente" avvisi informativi della volontà del Comune di alienare il bene oggetto di vendita e, ove possibile, in siti specializzati in aste e bandi pubblici.
2. In presenza di due o più offerte per lo stesso acquisto e sempre che non vi siano ragioni speciali per cui l'amministrazione ritenga conveniente trattare con una determinata persona o sperimentare il pubblico incanto, viene indetta, tra gli offerenti, licitazione privata.
3. Il ricorso alla trattativa privata è consentito, inoltre, anche nei seguenti casi

purché il valore stimato non ecceda la somma di 80.000 euro, nei confronti di soggetti privati o di enti o associazioni, secondo le disposizioni che seguono.

4. Nei confronti di soggetti privati la trattativa privata è consentita:
 - a) quando, per la particolare conformazione morfologica e collocazione sul territorio dell'area posta in vendita, appare evidente che l'interesse all'acquisto sia limitato ai proprietari confinanti, purché l'estensione del bene sia inferiore a trecento metri quadrati;
 - b) quando si tratti di fabbricato di volume inferiore a trecento metri cubi, a favore dei proprietari dei fabbricati costruiti in aderenza.
5. Nei casi previsti alle lettere a) e b) del comma 4 la trattativa è preceduta da apposito avviso, da pubblicarsi all'albo del Comune, e lo stesso è comunicato a tutti i proprietari confinanti, con la fissazione di un termine entro il quale esprimere la propria volontà di acquisire l'immobile in vendita. Scaduto il termine, il Comune invita gli interessati a presentare offerta per l'acquisto, stabilendo l'ora ed il luogo della gara, nonché fissando un prezzo a base di gara ed eventuali condizioni di preferenza, relative alla migliore attuabilità delle previsioni urbanistiche;
6. Nei confronti di enti o associazioni la trattativa privata è consentita quando le stesse siano legalmente riconosciute o siano iscritte all'albo comunale delle associazioni e svolgano attività non commerciale o non lucrativa a favore della collettività.
7. Per le ipotesi previste al comma 6 la vendita è ammessa a condizione che sia mantenuto il vincolo di destinazione d'uso stabilito di volta in volta nel contratto e fintanto che l'associazione stessa perduri. Apposita clausola risolutiva deve essere inserita nel relativo contratto. Il prezzo di cessione tiene conto dei vincoli da apporsi all'atto di alienazione.

Articolo 34 bis

Trattativa privata diretta

1. Si può procedere alla trattativa privata diretta con un singolo potenziale contraente qualora la condizione giuridica e/o di fatto del bene immobile da alienare rendano non praticabile o non conveniente per il Comune il ricorso ad uno dei sistemi di alienazione precedentemente descritti, purché il valore di stima, calcolato con le modalità individuate dall'art. 37, non ecceda la somma di 10.000,00 euro.
2. Nel provvedimento che dispone l'alienazione dovrà esser dato conto delle ragioni che, secondo quanto previsto nel precedente comma, giustificano il ricorso alla trattativa privata diretta.
3. L'aggiudicazione non può avvenire ad un prezzo inferiore a quello di stima.

Articolo 35

Beni vincolati

1. La vendita di beni immobili del demanio culturale, e di quelli vincolati da leggi speciali o realizzati con il contributo dello Stato a fondo perduto, è preceduta dall'espletamento della formalità di autorizzazione, prelazione o di liberazione dal vincolo, previste dalla normativa vigente in materia.
2. La vendita dei beni di cui al comma 1, subordinatamente all'espletamento delle formalità di cui allo stesso comma, può essere effettuata direttamente agli enti territoriali qualora ricorrano obiettivi di tutela e valorizzazione del

bene, o altre speciali circostanze da indicare nel provvedimento di alienazione.

3. Il prezzo della compravendita è determinato con le modalità di cui all'articolo 39.

Articolo 36

Vendita di beni soggetti a diritto di prelazione

1. Quando il bene è gravato da diritto di prelazione, la circostanza deve essere indicata negli avvisi di vendita .

Articolo 37

Prezzo della compravendita

1. Il prezzo di alienazione o di acquisto di beni immobili è determinato con perizia di stima a firma del responsabile del servizio competente o di un altro dipendente incaricato dal responsabile della struttura organizzativa interessata al contratto o, nei casi di particolare complessità da indicare nel provvedimento di incarico, da un perito appositamente incaricato.
2. Il prezzo fissato nella perizia di stima di cui al comma 1 costituisce il prezzo minimo di alienazione e quello massimo di acquisto del bene.

Articolo 38

Forme di pubblicità

1. La vendita di beni immobili, qualunque sia la forma per la scelta del contraente, è preceduta da adeguata pubblicità da stabilire nella determinazione a contrattare, in ragione del valore del contratto.
2. E' prescritta in ogni caso la pubblicazione di apposito avviso all'Albo pretorio e sul sito internet del Comune nella sezione "Bandi di gara e contratti" di "Amministrazione Trasparente", avvisi informativi della volontà del Comune di alienare il bene oggetto di vendita e, ove possibile, in siti specializzati in aste e bandi pubblici.

CAPO II

Dismissione ed alienazione partecipazioni societarie

Articolo 39

Avvio procedura di dismissione/alienazione di partecipazioni societarie

1. La dismissione/ alienazione di partecipazioni societarie da parte del Comune, a prescindere dallo strumento con cui tali operazioni vengano realizzate, sono disposte dal Consiglio Comunale con propria deliberazione.
2. Si ha dismissione qualora il Comune proceda alla cessione della totalità della quote possedute oppure alla cessione di un numero di quote a seguito della quale il Comune passa dalla posizione di socio di maggioranza a socio di minoranza o comunque si altera il rapporto di forza all'interno della società.
3. Per alienazione si intende la cessione di un numero di quote di capitale predeterminato, che non si caratterizza quale dismissione della partecipazione societaria.

Articolo 40

Quantificazione del valore delle quote sociali ed esercizio del diritto di prelazione da parte degli altri soci

1. Al fine di procedere alla dismissione/alienazione delle proprie quote sociali, il Comune procede alla stima del valore delle quote detenute secondo i criteri indicati nel Codice civile.
2. L'Amministrazione può comunque discostarsi dai criteri sopra indicati con provvedimento motivato che tenga conto di tutti gli aspetti ed obiettivi che si intendono perseguire con la dismissione/alienazione delle quote societarie.
3. Una volta individuato il valore della quota detenuta dall'Ente, anche se ciò non fosse previsto espressamente nello Statuto societario, la stessa quota sarà offerta in prelazione agli altri soci in base al dettato normativo di cui all'art. 2437 quater cod. civ. in materia di diritto di opzione sulle azioni del socio recedente.
4. Nel caso in cui tale diritto non venga esercitato il Comune è libero di trasferire le proprie quote a soggetti diversi utilizzando per l'individuazione del contraente procedure di alienazione volte a garantire la massima trasparenza e non discriminazione di cui ai successivi articoli.

Articolo 41

Dismissione ed alienazione di partecipazioni societarie non quotate aventi esclusivo contenuto finanziario. Avviso informativo circostanziato

1. La dismissione/alienazione delle quote sociali ritenute non più strategiche, avente esclusivo contenuto finanziario, dovrà avvenire previa pubblicazione di un avviso contenente l'espressa volontà di trasferire a terzi le partecipazioni (procedura informale).
2. Nell'avviso dovrà essere specificato l'esatto oggetto del contratto e cioè se trattasi di vera e propria dismissione ovvero di mera alienazione di una quota di partecipazione della società, fornendo inoltre una breve descrizione di quest'ultima ed indicando dove e come potrà essere reperita ulteriore documentazione al fine di una disamina più approfondita da parte di chi fosse interessato all'acquisto.
3. La pubblicazione dell'avviso dovrà essere effettuata secondo le seguenti modalità e comunque nel rispetto dei principi generali contenuti nelle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici:
 - in versione integrale, sull'Albo Pretorio Informatico dell'Amministrazione aggiudicatrice e sul sito della Società;
 - per estratto, sul B.U.R.T.
4. Ulteriori strumenti di pubblicità potranno essere di volta in volta individuati sulla base delle caratteristiche di ogni singola dismissione/ alienazione, tenendo comunque conto degli indirizzi di livello comunitario e delle normative sopravvenute in materia.
5. Qualora, scaduti i termini indicati nell'avviso, sia pervenuta o un'unica manifestazione di interesse relativa all'intera quota posta in vendita, oppure, nel caso in cui l'avviso informativo lo consenta, più manifestazioni di interesse relative ciascuna ad uno o più lotti messi in vendita che, nel loro complesso, non superino l'intera quota posta in vendita, il Comune procederà a trasferire le quote al soggetto o ai soggetti così individuati, nella misura da essi richiesta in sede di manifestazione di interesse.

6. Se al contrario, scaduti i termini indicati nell'avviso, siano pervenute più manifestazioni di interesse in ordine all'intera quota posta in vendita, oppure, nel caso in cui l'avviso informativo lo consenta, più manifestazioni di interesse relative ciascuna ad uno o più lotti messi in vendita che, nel loro complesso, superino l'intera quota posta in vendita, il Comune individuerà il cessionario delle quote poste in vendita tramite procedura informale, senza pubblicazione di un bando di gara, secondo la procedura prevista per l'asta pubblica di cui al R.D. n. 827/1924.

Articolo 42

Dismissione ed alienazione di partecipazioni societarie non quotate che espletano servizi strumentali per l'Ente.

1. Nel caso in cui ad essere dismesse siano le quote sociali, la procedura di vendita è quella individuata al precedente art. 41 del regolamento.
2. Nel caso in cui ad essere dismesse non siano solamente le quote sociali ma con tale operazione venga anche esternalizzato il servizio strumentale all'attività dell'Ente, la procedura per l'alienazione delle quote è effettuata tramite asta pubblica, previa pubblicazione di bando, con criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
3. Ai fini dell'aggiudicazione non sono ammesse offerte inferiori a quelle di stima.
4. Nel periodo di presentazione delle offerte stabilito dal relativo bando, ogni partecipante dovrà produrre, unitamente all'offerta, apposita cauzione, pari al 2% del prezzo a base d'asta, mediante assegno circolare non trasferibile intestato al Comune o specifica fidejussione bancaria o assicurativa.
5. L'alienazione sarà disposta a favore del soggetto che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Amministrazione, tenuto quindi conto sia del prezzo che dell'offerta tecnica.
6. Nel caso di parità di miglior offerta tra due o più concorrenti il Presidente di gara inviterà i concorrenti a far pervenire, entro il termine stabilito nella medesima seduta pubblica, un'ulteriore offerta migliorativa. In caso di ulteriore parità si procederà a sorteggio.
7. L'aggiudicazione provvisoria avrà effetti obbligatori e vincolanti per l'aggiudicatario, mentre per l'Amministrazione gli obblighi sono subordinati alla positiva verifica dei requisiti necessari alla stipula del contratto di compravendita.
8. L'Amministrazione ha comunque la facoltà di sospendere o revocare, in qualunque momento, la procedura e/o di non procedere alla vendita, a suo insindacabile giudizio, senza che possa essere avanzata alcuna pretesa o responsabilità nei suoi confronti.
9. L'aggiudicazione sarà effettuata anche nel caso di presentazione di una sola offerta valida. Non sono ammesse offerte parziali o a ribasso. Le offerte parziali e/o inferiori al prezzo a base di gara non saranno considerate valide e saranno escluse dalla gara.
10. Se non sono state presentate offerte, la gara è dichiarata deserta.
11. L'aggiudicazione definitiva sarà disposta con atto dirigenziale successivamente al positivo avvenuto accertamento dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese. Qualora da tali controlli emergesse la non veridicità di quanto dal concorrente dichiarato, lo stesso decadrà, ai sensi dell'art. 75, D.P.R. n. 445/2000, dall'aggiudicazione e il Comune

- incamererà la cauzione provvisoria.
12. L'Ente darà comunicazione dell'esito della procedura all'aggiudicatario definitivo ed agli altri concorrenti ammessi alla procedura di gara.
 13. All'aggiudicatario è fatto obbligo di stipulare il contratto per l'acquisto delle quote nel termine di 60 giorni e, nel caso in cui il bando preveda che il pagamento sia effettuato in unica soluzione, versare contestualmente il saldo del prezzo. Nel caso invece in cui il bando preveda un pagamento in denaro rateizzato, dovrà essere versato all'Amministrazione, alla stipula del contratto di cessione delle quote, un importo non inferiore al 20% del prezzo di offerta, e l'importo non versato all'atto della cessione delle quote da parte dell'Amministrazione dovrà essere garantito con fideiussione bancaria o assicurativa incondizionata ed irrevocabile "a prima richiesta" da presentarsi almeno 15 giorni prima della data fissata per la stipulazione del contratto.
 14. La fideiussione si intende accettata qualora il Dirigente Responsabile del Procedimento riconosca la validità della cauzione, accettandola espressamente, per conto dell'Amministrazione, così come stabilito dall'art. 57, R.D. n. 827/1924.
 15. All'aggiudicatario della procedura è richiesta la costituzione di un'ulteriore garanzia che copra tutti gli impegni del contratto di servizio. L'aggiudicatario, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione dell'aggiudicazione definitiva, dovrà pertanto prestare una garanzia pari al 10% dell'importo contrattuale.

CAPO III Permuta

Articolo 43 Permuta

1. Al contratto di permuta si applicano le norme del contratto di compravendita, in quanto compatibili. Le perizie di stima, per la determinazione del prezzo, devono essere effettuate su tutti i beni o diritti permutati.

CAPO IV Donazione

Articolo 44 Donazione

1. Il Comune può effettuare donazioni di beni mobili ed immobili e donazioni liberatorie relative alla rinuncia di diritti, nella sola ipotesi di accertata presenza di un rilevante motivo di pubblico interesse ad effettuare l'attribuzione patrimoniale.
2. La donazione di beni immobili è ammessa a condizione che sia mantenuto il vincolo di destinazione d'uso di pubblico interesse all'immobile medesimo. Apposita clausola risolutiva dovrà essere inserita nel relativo contratto.
3. Per le donazioni di carità o di beneficenza è fatto rinvio al regolamento sui contributi, configurandosi le stesse come provvedimenti di natura concessoria.
4. L'acquisizione di beni mobili mediante donazione deve essere fatta per atto pubblico, ai sensi dell'art. 782 cod. civ., sotto pena di nullità, previa

deliberazione della Giunta Comunale di accettazione. L'accettazione dovrà comunque essere contenuta nello stesso atto pubblico di donazione. Nell'atto di donazione dovrà essere indicato il valore del bene mobile oggetto della donazione.

5. Le donazioni di modico valore di cui all'art. 783 cod. civ., ovvero di valore inferiore a 20.000,00 euro o comunque valutate tali in rapporto alle condizioni economiche del donante, purché previamente accettate mediante deliberazione dalla Giunta Comunale, sono acquisite dal Comune mediante la mera tradizione ovvero la iscrizione nel patrimonio comunale.

CAPO V

Locazione ed affitto

Articolo 45

Durata e condizioni della locazione e dell'affitto

1. La durata della locazione e dell'affitto, nei casi in cui non è determinata dalla legge, può essere fissata, con la determinazione a contrattare.
2. La determinazione a contrattare stabilisce le condizioni dirette alla conservazione delle proprietà che si danno in affitto e al loro miglioramento se trattasi di fondi rustici, nonché le condizioni e le garanzie necessarie per assicurare l'adempimento delle condizioni imposte.

Articolo 46

Elenco dei beni locati o affittati

1. L'Ufficio Patrimonio del Comune tiene ed aggiorna annualmente l'elenco dei contratti di locazione o in affitto stipulati dal Comune e le relative scadenze.

Articolo 47

Modalità per la determinazione del canone

1. In mancanza di disposizioni normative, il canone di locazione o di affitto è fissato con perizia di stima redatta con le modalità previste dall'articolo 37, comma 1.

Articolo 48

Locazione di immobili urbani

1. Le locazioni degli immobili, ad uso abitativo e ad uso diverso di quello dell'abitazione, sono disciplinate dalla normativa vigente in materia.
2. Nei contratti di locazione degli immobili ad uso diverso da quello abitativo deve essere inserita la clausola dell'obbligo dell'aggiornamento annuale del canone.

CAPO VI Comodato

Articolo 49

Contratto di comodato

1. Non è consentito concedere beni di proprietà comunale in comodato, se non in casi eccezionali o per motivi sociali, da indicare nel provvedimento a contrattare.
2. Nel contratto di comodato è previsto l'obbligo a carico del comodatario di restituire il bene anche prima della scadenza, quando il Comune ha necessità di servirsene.

CAPO VII Assicurazione

Articolo 50 Assicurazioni obbligatorie

1. Oltre ai casi espressamente previsti dalla legge, il Comune deve obbligatoriamente assicurare i rischi derivanti da:
 - a) incendio ed eventi speciali per tutti gli immobili, impianti ed attrezzature di proprietà comunali;
 - b) responsabilità civile per tutti gli immobili di cui ha comunque la disponibilità;
 - c) incendio e furto di tutti i beni mobili di cui ha comunque la disponibilità;
 - d) infortuni per amministratori che utilizzano mezzi di trasporto propri o dell'Ente per attività istituzionali e per dipendenti che utilizzino mezzi di trasporto propri, se regolarmente autorizzati, o dell'Ente per attività di servizio.
2. La struttura organizzativa competente tiene ed aggiorna un apposito registro in cui annotare i contratti di assicurazione stipulati dal Comune e le relative scadenze.

CAPO VIII Transazione

Articolo 51 Limiti alla transazione

1. Il Comune, per prevenire una lite che sta per sorgere o per porre fine ad una lite già cominciata, può concludere transazioni, a condizione che vi sia incertezza sull'esito della lite e che sia garantito in ogni caso il perseguimento del pubblico interesse.
2. La transazione, mentre è immediatamente impegnativa per l'altra parte, lo diventa per il Comune solo dopo l'efficacia della determinazione a contrattare.

CAPO IX Contratto d'opera

SEZIONE I Disposizioni generali

Articolo 52 Modalità di scelta del prestatore d'opera professionale.

1. Per quanto attiene alle modalità di scelta del prestatore d'opera intellettuale si rinvia a quanto disciplinato dalle normative vigenti nonché al Regolamento comunale in materia di organizzazione (nella parte dedicata a incarichi per studi, consulenze, ricerche) ed al regolamento comunale in materia di servizi intellettuali ex All. IIA D.Lgs. n.163/06 e ss.mm.

SEZIONE II

Contratto di prestazione d'opera professionale

Articolo 53

Clausole necessarie del contratto d'opera

1. Il contratto d'opera, di cui all'articolo 2222 del codice civile, contiene necessariamente:
 - a) l'oggetto della prestazione richiesta;
 - b) il corrispettivo dovuto al prestatore d'opera;
 - c) il termine entro il quale la prestazione deve essere resa;
 - d) la penale per il caso in cui il ritardo non superi quello che determina il recesso di cui alla lettera f);
 - e) l'indicazione della struttura e del funzionario cui spetta il controllo in ordine alla regolare esecuzione della prestazione;
 - f) il recesso automatico del Comune, con salvezza dei danni da recuperare a carico dell'altro contraente, qualora la prestazione non sia resa entro il periodo, da specificarsi in contratto, successivo alla scadenza del termine fissato ai sensi della precedente lettera c).

Articolo 54

Clausole necessarie del contratto di prestazione d'opera professionale

1. Il contratto di prestazione d'opera professionale deve contenere le clausole di cui all'articolo 49 in quanto compatibili con la natura della specifica prestazione dedotta in contratto.
2. Nel contratto di prestazione d'opera professionale è prevista la determinazione del corrispettivo sulla base delle tariffe professionali, ove esistenti, comprendenti la prestazione dedotta in contratto, con l'eventuale applicazione delle riduzioni consentite dalle disposizioni vigenti. Il corrispettivo non può mai essere determinato forfettariamente, ma deve essere determinato proporzionalmente all'attività svolta.
3. Per la disciplina del rapporto contrattuale con il prestatore d'opera professionale il Comune può ricorrere ai disciplinari tipo, eventualmente approvati con provvedimenti dello Stato o della Regione Toscana, e relativi al tipo di prestazione professionale dedotta in contratto.

CAPO X Appalti

Articolo 55

Principi generali

1. Il Comune applica agli appalti di lavori, di forniture di beni e servizi la disciplina prevista dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale specifica.
2. In particolare applica, anche in assenza o in caso di inadeguato recepimento operato dal legislatore nazionale, la seguente normativa comunitaria:
 - a. i regolamenti;
 - b. le direttive che contengono prescrizioni incondizionate e sufficientemente precise;
 - c. documentazione indicata nei contratti medesimi.

TITOLO IV
CONCESSIONE DI COSTRUZIONE E GESTIONE DI OPERE
E DI SERVIZI PUBBLICI

CAPO I
Concessione di costruzione
e gestione di lavori pubblici

Articolo 56
Concessione di costruzione e gestione

1. Nella concessione di costruzione e gestione di lavori pubblici, la controprestazione a favore del concessionario consiste nel diritto di costruire e gestire l'opera, oppure in questo diritto accompagnato da un prezzo.
2. La determinazione a contrattare contiene adeguata motivazione in ordine ai presupposti di carattere tecnico, amministrativo e giuridico che rendono conveniente ed opportuno il ricorso all'istituto della concessione.
3. Per l'affidamento della concessione il Comune ricorre ad uno dei modi di scelta dei contraenti, nel rispetto delle disposizioni dello Stato e delle direttive della Comunità economica europea, recepite o comunque vigenti nell'ordinamento giuridico italiano.

CAPO II
Concessione di servizi pubblici

Articolo 57
Concessione di servizi pubblici

1. Il Consiglio comunale delibera di provvedere alla gestione dei servizi pubblici locali mediante concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, nella ricorrenza dei presupposti previsti per legge.
2. La deliberazione, di cui al comma 1, deve essere corredata dal progetto di convenzione e deve indicare le modalità di scelta del concessionario.
3. Per l'ottenimento della concessione dei servizi pubblici, l'impresa dovrà dimostrare di possedere i requisiti finanziari, tecnici ed imprenditoriali necessari per l'espletamento del servizio, con particolare riferimento alle dimensioni ed alle caratteristiche del servizio stesso dell'utenza.

Articolo 58
Contenuti della convenzione

1. La convenzione che definisce i rapporti tra il Comune ed il concessionario di servizi pubblici locali disciplina:
 - a) le caratteristiche del servizio erogato, con particolare riguardo all'efficacia, efficienza e qualità del servizio nonché ai tempi, la misura e le modalità della sua erogazione;
 - b) le tariffe praticate;
 - c) la vigilanza da parte del Comune sul funzionamento del servizio;
 - d) il canone eventualmente dovuto al Comune per la concessione oppure l'entità della partecipazione del Comune agli utili dell'impresa, in

rapporto anche all'impegno economico e/o finanziario assunto dal concessionario.

- e) la regolare manutenzione degli impianti per l'intero periodo della concessione;
- f) le modalità per il trasferimento al Comune, alla scadenza della concessione, degli immobili o degli impianti;
- g) le penalità per l'inosservanza degli obblighi previsti dalla convenzione;
- h) i casi di decadenza e le modalità per la definizione delle controversie;
- i) le modalità di esercizio della facoltà di riscatto;
- j) ogni altro aspetto rilevante ai fini della disciplina del rapporto, nella preminente considerazione dell'interesse pubblico.

TITOLO V SPESE IN ECONOMIA

Articolo 59 Forniture e servizi in economia

1. Le forniture ed i servizi che per la loro natura debbono farsi in economia, fatta salva, in quanto applicabile, la normativa nazionale comunitaria, sono i seguenti:
 - a) assunzione in locazione di locali a breve termine con attrezzature di funzionamento, eventualmente già installate, per l'espletamento di concorsi indetti dai competenti uffici e per l'organizzazione di convegni, congressi, conferenze, riunioni od altre manifestazioni culturali, sportive e scientifiche, quando non vi siano disponibili idonei locali di proprietà, ovvero per esigenze di pronto intervento in materia di assistenza pubblica;
 - b) partecipazione a convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre ed altre manifestazioni culturali, sportive e scientifiche nell'interesse dell'amministrazione, di amministratori e dipendenti comunali ;
 - c) spese per corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale, partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituti e amministrazioni varie;
 - d) divulgazione di bandi di concorso a mezzo stampa o altri mezzi di informazione e pubblicità in genere ;
 - e) acquisto di libri, riviste, giornali, pubblicazione di vario genere ed abbonamenti ;
 - f) lavori di traduzione, di copia e di trascrizione nei casi in cui l'amministrazione non possa provvedervi con il proprio personale ;
 - g) lavori di stampa, tipografia, litografia, compresa la fornitura di stampati di normale utilizzo da parte degli uffici e servizi comunali ;
 - h) spese per cancelleria, riparazioni mobili, macchine ed altre attrezzature d'ufficio, spese di rappresentanza, ricevimenti, onoranze ;
 - i) spese per l'acquisto e la manutenzione di terminali, personal computers, stampanti e materiale informatico di vario genere, utilizzati da uffici e servizi comunali ;
 - j) acquisto e manutenzione ordinaria, noleggio ed esercizio dei mezzi di trasporto per gli uffici e i servizi, compreso il rifornimento di carburante ;

- k) provvista di vestiario di servizio e dei dispositivi di protezione individuale ai dipendenti ;
 - l) fornitura di beni e servizi per la gestione dei servizi produttivi (acquedotto, farmacie, ecc.), per le mense, per il funzionamento delle scuola materna, dei servizi culturali e sportivi o di altri servizi istituzionali o a domanda individuale; fornitura di materiali per le mense scolastiche ;
 - m) provvista di combustibile per il riscaldamento di immobili ;
 - n) spese per la fornitura di acqua, gas ed energia elettrica, compresi gli allacciamenti agli immobili, illuminazione e climatizzazione dei locali ;
 - o) spese per la pulizia, derattizzazione, disinfestazione e disinfezione degli immobili, delle infrastrutture e degli automezzi ;
 - p) acquisto di mobili e attrezzature per gli uffici e i vari servizi ;
 - q) servizi di vigilanza diurna e notturna per immobili, mobili o servizi comunali ;
 - r) forniture di giochi, arredo urbano ;
 - s) spese per indagini e rilevazioni ;
 - t) servizi logistici per supporto a manifestazioni ;
 - u) lo sgombero neve ;
 - v) incarichi per rogiti, assistenze legali;
 - w) servizi cimiteriali;
 - x) contrazione di mutui;
 - y) stipulazione polizze di assicurazione e servizi di brokeraggio
2. Il ricorso al sistema di spese in economia è altresì consentito nelle seguenti ipotesi.
 - a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
 - b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
 - c) prestazioni periodiche di servizi e forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
 - d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.
 3. È in ogni caso possibile procedere con affidamenti in economia nelle ipotesi previste dalle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali.
 4. Le tipologie di forniture e servizi di cui al presente articolo sono acquisibili entro il limite massimo, per ciascuna spesa, inferiore a 100.000 euro.
 5. È fatto divieto di frazionare artificialmente i servizi o le forniture per farli rientrare nel limite di valore di cui ai commi 1 e 3.
 6. Per l'acquisizione dei beni e dei servizi ci si avvale, ove possibile, delle rilevazioni dei prezzi di mercato effettuati da altre amministrazioni o enti a ciò preposti al fine di orientamento e valutazione della congruità dei prezzi stessi in sede di offerta.

Articolo 60
Lavori in economia

1. I lavori eseguibili in economia sono i seguenti:
 - a) manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme previste dagli artt.55,121,122 D.Lgs. n.163/06 e ss.mm.;
 - b) manutenzione di opere o di impianti;
 - c) interventi non programmabili in materia di sicurezza;
 - d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
 - e) lavori necessari per la compilazione di progetti;
 - f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori;
2. Il ricorso alla esecuzione in economia per le spese di cui al presente articolo è ammesso entro il limite massimo, per ciascuna spesa, inferiore a 100.000 euro.
3. È fatto divieto di frazionare artificiosamente i lavori per farli rientrare nel limite di valore di cui al comma 2.

Articolo 61
Modalità di esecuzione

1. I lavori, le forniture e i servizi previsti dal presente Titolo V possono essere eseguiti:
 - a) in amministrazione diretta;
 - b) a cottimo fiduciario;
 - c) con sistema misto, e cioè parte in amministrazione diretta e parte a cottimo fiduciario.

Articolo 62
Amministrazione diretta

1. Nell'amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati, e con personale proprio dell'A.C., o eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione del RUP.
2. I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore ad € 50.000.

Articolo 63
Cottimo fiduciario

1. Sono eseguiti a cottimo fiduciario i lavori, le forniture e i servizi per i quali si renda necessario ovvero opportuno l'affidamento ad un imprenditore.
2. Per l'esecuzione dei lavori, servizi e forniture di cui al comma 1 devono essere richiesti preventivi contenenti almeno le condizioni di esecuzione, i relativi prezzi, le modalità di pagamento, l'obbligo dell'assuntore di uniformarsi comunque alle norme legislative e regolamenti vigenti nonché di accettare la facoltà, per il Comune, di provvedere all'esecuzione dei lavori, dei servizi e delle provviste a rischio e pericolo del cottimista e di risolvere l'obbligazione mediante semplice diffida, nei casi di inadempienza

- dello stesso.
3. I preventivi per l'esecuzione a cottimo fiduciario dei lavori, delle forniture e dei servizi devono richiedersi ad almeno cinque soggetti o imprese, se sussistono in tale numero ditte dotate della capacità tecnica idonea per le prestazioni da eseguire.
 4. È consentito prescindere dalla preventiva acquisizione dei preventivi nei seguenti casi:
 - a. quando l'importo della spesa sia inferiore o uguale ad € 40.000,00. In tal caso la Giunta Comunale ha facoltà di stabilire indirizzi e criteri per graduare, all'interno del limite di € 40.000,00, le ipotesi in cui far precedere l'affidamento diretto da indagine di mercato documentata;
 - b. nelle in altre ipotesi in cui ciò è consentito dalla legge.

Articolo 64 **Vigilanza e collaudo**

1. La direzione e sorveglianza dell'esecuzione dei contratti è effettuato dal responsabile del procedimento individuato dal responsabile del servizio interessato, o in mancanza, da quest'ultimo. Per l'esecuzione dei lavori dovranno essere rispettate le disposizioni di cui al DPR n.554/1999.
2. Le fatture e le note dei lavori, delle provviste e dei servizi possono essere pagate solo se munite del visto di liquidazione del responsabile del servizio.
3. Il visto di liquidazione, nei casi di servizi e forniture, è considerato equivalente al collaudo o al certificato di regolare esecuzione.

Articolo 65 **Acquisti economici**

1. Per gli acquisti minuti del servizio economato si rinvia a quanto previsto nel regolamento di contabilità dell'ente.

Articolo 66 **Ordinazioni mediante buoni d'ordine**

1. Per le forniture, i servizi ed i lavori di ammontare inferiore o uguale ad € 1.000,00, l'ordinazione a terzi può essere disposta attraverso "buoni d'ordine", sottoscritti dal responsabile del servizio (o, in sua assenza, da chi legalmente lo sostituisca), che devono contenere il riferimento alla presente norma,, al competente intervento di bilancio ed al capitolo di PEG.
2. Il buono d'ordine è valido solo se controfirmato dal Responsabile del servizio finanziario (o, in sua assenza, da chi legalmente lo sostituisca), che attesterà il visto di copertura finanziaria.
3. L'ordinativo così disposto costituirà impegno di spesa sugli appositi stanziamenti di bilancio e sarà l'unico titolo valido a comprovare la regolarità della pattuizione e dell'ordinazione; i suoi estremi dovranno essere obbligatoriamente richiamati nelle fatture.

TITOLO VI **ALBI DEI SOGGETTI DI FIDUCIA DELL'AMMINISTRAZIONE**

Articolo 67 **Istituzione degli Albi**

1. Il Comune di Massarosa selezione i soggetti da invitare alle procedure

negoziare disciplinate dal Titolo V del presente regolamento, attingendo da Albi (O da Un Albo unico, articolato in piu' settori) di soggetti fiduciari formati sulla base di istanze presentate dagli interessati.

2. Gli Albi, da istituirsi sulla base di avvisi predisposti dall'ufficio gare e periodicamente aggiornati, sono i seguenti:
 - A)-Albo dei soggetti fiduciari per lo svolgimento di forniture e servizi in economia;
 - B)- Albo dei soggetti fiduciari per lo svolgimento di lavori in economia;
 - C)-Albo dei soggetti fiduciari per l'affidamento di appalti di servizi intellettuali ex All. IIA al Dlgs n.163/06 e ss.mm.

Articolo 68

Formazione degli Albi

1. La formazione degli Albi avviene previa pubblicazione di appositi avvisi all'albo pretorio e sul sito internet del Comune.
2. Negli avvisi saranno comunque riportati: le modalità per l'iscrizione da parte degli interessati; l'indicazione della documentazione che dovrà essere allegata alla domanda, le dichiarazioni da rendere in merito al possesso dei requisiti richiesti.
3. Ciascun Albo è suddiviso in Sezioni, ognuna delle quali fa riferimento:
 - A)-relativamente all'Albo dei soggetti fiduciari per lo svolgimento di forniture e servizi in economia: alla categoria merceologica;
 - B)- relativamente all'Albo dei soggetti fiduciari per lo svolgimento di lavori in economia: alle categorie di cui all'Allegato "A" al DPR n.34/2000;
 - C)-relativamente all' Albo dei soggetti fiduciari per l'affidamento di appalti di servizi intellettuali ex All. IIA al Dlgs n.163/06 e ss.mm.: alle categorie professionali.
4. La tenuta degli Albi sarà di competenza del servizio che verrà individuato con atto del Segretario/Direttore Generale dell'Ente.

Articolo 69

Requisiti per l'iscrizione e la permanenza negli Albi.

1. I soggetti interessati che richiedono l'iscrizione agli Albi devono essere in possesso dei requisiti generali previsti dall'art.38 del D.Lgs. 163/2006 e dei requisiti economico-finanziari e tecnico -organizzativi individuati negli avvisi nel rispetto dei principi di proporzionalità e adeguatezza.
2. I soggetti iscritti possono essere invitati in qualunque momento a documentare la permanenza del possesso dei requisiti di cui al presente articolo.
3. L'Amministrazione si riserva di effettuare gli opportuni controlli rispetto alla dichiarazioni rese.
4. I soggetti iscritti sono tenuti a comunicare immediatamente qualsiasi variazione dei requisiti di ammissione, pena l'immediata decadenza dall'iscrizione.

Articolo 70

Adempimenti d'ufficio.

1. Le istanze di iscrizione agli Albi, da presentare a seguito della pubblicazione degli avvisi periodici di cui all'art. 64, dovranno pervenire all'Ufficio protocollo del Comune, che provvederà poi a trasmetterle al servizio

competente per i seguenti ulteriori adempimenti: a) esame delle domande ed eventuali richieste di integrazioni; b) rigetto dell'istanza o iscrizione dell'interessato nell'Albo (disposta con apposita determinazione dirigenziale).

2. L'istituzione e le modifiche degli Albi sono approvate con determinazione del dirigente competente.
3. Ai soggetti che hanno inoltrato domanda verrà data comunicazione dell'avvenuta o mancata iscrizione all'Albo.

Articolo 71

Cancellazione dagli Albi.

1. La cancellazione dagli Albi è disposta d'ufficio, oltre che per la sopravvenuta mancanza di uno dei requisiti di cui al precedente art. 66, quando l'iscritto sia incorso in accertata grave negligenza o malafede nella esecuzione della prestazione.
2. La cancellazione è altresì disposta d'ufficio per i soggetti che ripetutamente non hanno risposto agli inviti senza fornire in merito adeguata motivazione scritta.
3. La cancellazione è infine disposta su domanda dell'interessato.

Articolo 72

Procedura di cancellazione dall'Albo.

1. Nei casi previsti dall'articolo precedente, l'Amministrazione comunica l'avvio del procedimento di cancellazione all'interessato tramite raccomandata A/R o fax, nel rispetto degli artt. 7 e 8 della L.n.241/90 e ss.mm..
2. L'interessato può far pervenire eventuali controdeduzioni entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al c.1. Decorso tale termine, in mancanza di contro deduzioni valide, si procede alla cancellazione definitiva.
3. I soggetti interessati potranno richiedere la nuova ammissione attestando la rimozione dei problemi che ne avevano provocato la cancellazione.

Articolo 73

Utilizzazione degli Albi.

1. Le sezioni degli Albi vengono utilizzate in conformità a quanto disposto dal presente regolamento nel rispetto dei principi di rotazione e parità di trattamento.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 74

Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati: il "Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune", il "Regolamento

comunale dei procedimenti di spese in economia" ed il "Regolamento comunale per lavori in economia" finora vigenti e tutte le normative comunali o le disposizioni incompatibili con il presente regolamento.